

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1746

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELLA FRERA, ZANGRILLO, GELMINI**

Modifica all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di contenuto dei prospetti di paga dei lavoratori

*Presentata il 5 aprile 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente i lavoratori dipendenti subordinati e parasubordinati percepiscono una retribuzione per l'attività lavorativa svolta.

Le somme e i valori che ciascun datore di lavoro eroga ai propri dipendenti o ai propri collaboratori costituiscono il reddito da lavoro, che è soggetto a tassazione secondo la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). In base, quindi, al reddito lordo percepito sono calcolati i contributi previdenziali che sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico dello stesso lavoratore.

Alle somme sottratte per l'imposizione dell'IRPEF e dei contributi previdenziali si sommano quelle derivanti dalle addizionali all'IRPEF calcolate in base alla regione e al comune di residenza del lavoratore.

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge n. 4 del 1953, il datore di lavoro

ha l'obbligo di consegnare, di norma con cadenza mensile e insieme alla retribuzione, la busta paga ossia il prospetto di paga, in cui devono essere indicati il nome, il cognome e la qualifica professionale del lavoratore, nonché il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e « tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute ».

Nella busta paga, quindi, sono riportati in termini monetari le voci e l'insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro, con lo Stato e con gli enti previdenziali: paga, imposte e contributi.

Nei casi in cui il datore di lavoro agisce quale sostituto d'imposta, come avviene solitamente, è chiamato a operare direttamente nella busta paga le trattenute per il versamento di imposte e di contributi previdenziali e assicurativi.

Tali importi sono di norma ben visibili nella busta paga limitatamente all'importo lordo e netto della retribuzione, omettendo quello che viene comunemente definito « costo del lavoro » per il datore.

Ciò significa che normalmente il lavoratore non ha modo di conoscere l'ammontare che il datore di lavoro deve erogare mensilmente, o annualmente in quota parte, al lavoratore per una data somma retributiva al lordo e al netto.

A tale fine, la presente proposta di legge reca una modifica al richiamato articolo 1, primo comma, della legge n. 4 del 1953, introducendo tra le informazioni obbligatorie che devono essere indicate nella busta paga, già previste dalla disposizione in vigore, anche l'indicazione delle singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore.

La novella non comporta oneri per la finanza pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le singole voci di spesa a carico del datore di lavoro riguardanti la posizione contributiva e fiscale del lavoratore ».



\*18PDL005550\*